



# Legal Newsletter n. 5/2023

Settembre - Ottobre

—

Tax & Legal

**Updates:**

Corporate & Commercial

Public Sector

Governance Regulatory & Compliance

Privacy

Intellectual Property

Labour

ESG

—

[kpmg.com/it](https://kpmg.com/it)



# Sommario

<b>Corporate &amp; Commercial</b> .....	<b>5</b>
Decreto Asset: nuove disposizioni in materia di investimenti esteri di interesse strategico nazionale e di contrasto alla delocalizzazione .....	5
<i>Golden Power</i> : le novità riguardanti l'utilizzo delle tecnologie critiche .....	6
Disegno di legge recante interventi a sostegno della competitività dei capitali: la dematerializzazione delle quote delle PMI.....	6
Scissione con scorporo a favore di società esistente: la nuova massima del Consiglio Notarile di Milano .....	7
<b>Public Sector</b> .....	<b>9</b>
Principio DNSH: i nuovi orientamenti della Commissione UE e il <i>Vademecum</i> IFEL.....	9
PNRR e verifica del titolare effettivo: le ultime indicazioni della RGS .....	9
Publicato in Gazzetta il nuovo Decreto sul Fascicolo sanitario elettronico 2.0.....	10
In consultazione lo Schema di domanda di partecipazione-tipo di ANAC.....	10
Nuova modulistica per la certificazione delle piattaforme di <i>e-procurement</i> .....	11
<b>Governance, Regulatory &amp; Compliance</b> .....	<b>12</b>
Nuovi reati 231: dal 10 ottobre 2023 la turbativa d'asta e il trasferimento fraudolento di valori rientrano tra i reati presupposto .....	12
<i>Whistleblowing</i> : pubblicata la guida operativa di Confindustria per gli enti privati.....	13
Antiriciclaggio: in scadenza l'obbligo di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva.....	14
La nuova direttiva (UE) 2023/2673 sui contratti di servizi finanziari conclusi a distanza....	15
La nuova direttiva (UE) 2023/2225 sul credito al consumo.....	16
<b>Privacy</b> .....	<b>18</b>
Le novità dal Global Privacy Assembly 2023: la risoluzione sull'uso dell'intelligenza artificiale nel contesto lavorativo .....	18
<b>Intellectual Property</b> .....	<b>19</b>
La generazione automatica di immagini da parte di sistemi di intelligenza artificiale e i temi legali .....	19
<b>Labour</b> .....	<b>21</b>
Chiarimenti in merito alla disciplina dei rapporti di lavoro a termine sulla scorta della circolare n. 9/2023 del Ministero del lavoro.....	21
L'adeguatezza e la proporzionalità della retribuzione: legge e CCNL a confronto .....	22
<b>ESG</b> .....	<b>23</b>
<i>Fit for 55</i> : le nuove direttive sulla promozione dell'energia rinnovabile e sull'efficienza energetica .....	23



# Corporate & Commercial

## Decreto Asset: nuove disposizioni in materia di investimenti esteri di interesse strategico nazionale e di contrasto alla delocalizzazione

Il 10 ottobre 2023 è entrata in vigore la **legge 9 ottobre 2023, n. 136**, pubblicata in pari data nella Gazzetta Ufficiale n. 236, **di conversione**, con modificazioni, **del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104** (c.d. 'Decreto *omnibus*' o 'Decreto Asset'), recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici.

In materia di investimenti, è stata introdotta una **specifico disciplina per la realizzazione di grandi programmi di investimento esteri**, intesi come programmi di investimento **diretti sul territorio italiano e di valore complessivo non inferiore all'importo di un miliardo di euro**, che richiedano, per la loro realizzazione, procedimenti amministrativi integrati e coordinati di enti locali, regioni, province autonome, amministrazioni statali e altri enti o soggetti pubblici di qualsiasi natura.

Con riguardo a tali progetti, il Consiglio dei ministri può

- con propria deliberazione, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, dichiararne il **preminente interesse strategico nazionale**, e
- con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Presidente della regione territorialmente interessata, nominare un **commissario straordinario di Governo** per assicurare il coordinamento e l'azione amministrativa necessari per la tempestiva ed efficace realizzazione degli stessi.

La norma conferisce al commissario straordinario ampi poteri ai fini dell'esercizio dei suoi compiti, prevedendo il **rilascio** da parte dello stesso, in esito ad apposita conferenza di servizi, **di una autorizzazione unica**, nella quale confluiscono tutti gli atti di concessione, autorizzazione, assenso, intesa, parere e nulla osta comunque denominati, previsti dalla legislazione in relazione alle opere da eseguire per la realizzazione del programma e alle attività da intraprendere.

Resta salva l'applicazione del regolamento (UE) 2019/452 che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione, nonché delle norme in materia di poteri speciali (c.d. *golden power*) di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21.

Il Decreto Asset contiene inoltre una disposizione che mira a rafforzare il **contrasto alla delocalizzazione**.

Più specificamente, prevede una **modifica dell'art. 5** (limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti) **del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87** recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese, **con riguardo alle grandi imprese**, così come individuate in base alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003.

Per le grandi imprese, italiane ed estere, operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato per l'effettuazione di investimenti produttivi, viene disposto l'**aumento da cinque a dieci anni del periodo durante il quale l'eventuale delocalizzazione** dell'attività economica interessata dal beneficio, o di una sua parte, in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, **comporta la decadenza dal beneficio e l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria** di importo pari da due a quattro volte l'importo dell'aiuto fruito.





## Golden Power: le novità riguardanti l'utilizzo delle tecnologie critiche

L'art. 7 del **decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104** (c.d. 'Decreto *omnibus*' o 'Decreto Asset'), convertito con modificazioni nella legge 9 ottobre 2023, n. 136, ha integrato la disciplina dei poteri speciali del Governo **con riguardo all'utilizzo delle tecnologie critiche**.

Per l'effetto, la disciplina di cui all'**art. 2 del decreto-legge n. 21/2012** – recante le norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni – **si applica anche all'interno di un medesimo gruppo quando gli atti, le operazioni e le delibere abbiano ad oggetto attivi coperti da diritti di proprietà intellettuale afferenti all'intelligenza artificiale, ai macchinari per la produzione di semiconduttori, alla cybersicurezza, alle tecnologie aerospaziali, di stoccaggio dell'energia, quantistica e nucleare, alle tecnologie di produzione alimentare e riguardino uno o più soggetti esterni all'Unione europea**.

Si segnala inoltre che, in sede di conversione del decreto, il legislatore ha disposto l'**abrogazione dell'art. 3** (disposizioni in materia di reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G) **del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105** recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica.

## Disegno di legge recante interventi a sostegno della competitività dei capitali: la dematerializzazione delle quote delle PMI

**Il 24 ottobre 2023 il Senato ha approvato il disegno di legge**, presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze, **contenente interventi a sostegno della competitività dei capitali e la delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali** recate dal testo unico dell'intermediazione finanziaria di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti (c.d. 'DDL Capitali').

Il DDL Capitali si compone di 5 capi:

- Semplificazione in materia di accesso e regolamentazione dei mercati dei capitali (artt. 1-19);
- Disciplina delle autorità di vigilanza (artt. 20-24);
- Misure di promozione dell'inclusione finanziaria (art. 25);
- Modifiche alla disciplina del patrimonio destinato (art. 26);
- Disposizioni finanziarie (art. 27).

Con particolare riguardo al contenuto del Capo I, gli interventi mirano a **semplificare l'accesso ai mercati dei capitali** e a riformare la regolamentazione in questo settore, senza compromettere la protezione degli investitori in linea con il percorso già delineato dal Rapporto dell'OCSE del 2020 "*Capital Market Review of Italy for 2020: Creating Growth Opportunities for Italian Companies and Savers*", commissionato dal Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) e rappresenta un passo significativo verso una maggiore competitività dei mercati finanziari italiani e la promozione della crescita economica.

Da segnalare, tra le novità, l'art. 3 del DDL Capitali che prevede la **possibilità per le PMI**, la cui definizione viene ampliata dall'art. 2 per includere emittenti con una capitalizzazione di mercato inferiore a 1 miliardo (laddove in precedenza doveva invece essere inferiore a 500 milioni) di euro, **di aderire volontariamente al regime di dematerializzazione**, che prevede la possibilità di **emettere quote in forma scritturale**, eliminando la necessità della rappresentazione cartolare tramite la presenza di un certificato fisico, e ciò al fine di offrire nuove opportunità per semplificare la relativa operatività, ridurre i costi amministrativi e promuovere una maggiore immediatezza e dinamicità nell'emissione, circolazione ed eventuale scambio sui sistemi di negoziazione.

Questo cambiamento verrebbe attuato attraverso la modifica dell'art. 26 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, introducendo, dopo il comma 2, i commi **2-bis**, **2-ter** e **2-quater**, in base ai quali:

- (i) le quote di PMI possono essere emesse in regime di dematerializzazione (comma **2-bis**);



- (ii) alle quote emesse in forma dematerializzata (*i.e.* scritturale) ai sensi del comma 2-*bis* si applica la disciplina relativa alla gestione accentrata in regime di dematerializzazione di cui alla sezione I del capo IV del titolo II-*bis* della parte III del TUF (comma 2-*ter*);
- (iii) per le PMI, che si avvalgono della disciplina del comma 2-*bis*, è obbligatorio tenere il libro dei soci, oltre a dover mantenere un idoneo set di informazioni relative ai titolari delle quote emesse in forma diversa da quella scritturale, nonché per quelle emesse in forma scritturale, conformemente a quanto previsto per le azioni dall'art. 83-*undecies*, comma 1, del TUF (comma 2-*quater*).

Le predette modifiche mirano a introdurre, in modo innovativo, la possibilità di **eliminare alcuni adempimenti formali e i relativi costi**, tipicamente associati al regime cartolare ed alla relativa circolazione (si pensi, *inter alia*, al trasferimento per atto notarile, all'obbligo di pagamento dell'imposta di bollo e di registro, etc.).

Il regime di dematerializzazione permette peraltro l'**eliminazione del ricorso al certificato cartolare** e l'adozione di un sistema di gestione accentrata (al pari di quello adottato per gli strumenti finanziari) che facilita e rende più immediata e snella la registrazione iniziale del titolo nonché il successivo trasferimento attraverso il sistema delle scritturazioni elettroniche.

In particolare, il regime di dematerializzazione richiede alle PMI di emettere le quote in modo standardizzato, attribuendo a ciascuna uguale valore nominale e gli stessi diritti, seguendo il modello attuale per le azioni delle società quotate o i titoli di Stato. Questo approccio garantisce l'esercizio completo di tutti i diritti legati alla proprietà delle quote. Le quote dematerializzate possono inoltre essere identificate con un codice ISIN e inserite nei conti di deposito degli investitori presso la propria banca.

Infine, le quote dematerializzate potranno anche essere negoziate su sistemi multilaterali di negoziazione (MTF), agevolando, ad esempio, lo scambio di quote di emittenti che abbiano fatto ricorso al *crowdfunding*.

Con riguardo alle società aventi azioni negoziate su sistemi multilaterali di negoziazione, va inoltre considerato che il DDL Capitali prevede di estendere ad esse la facoltà di redigere il bilancio secondo i principi contabili internazionali, ai sensi dell'art. 2, comma 1, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38, che verrebbe all'uopo modificato.

## Scissione con scorporo a favore di società esistente: la nuova massima del Consiglio Notarile di Milano

Con la **massima 209 del 7 novembre 2023**, la Commissione del Consiglio Notarile di Milano affronta alcuni aspetti problematici della disciplina della scissione con scorporo, introdotta di recente nel nostro ordinamento con il D.Lgs. 2 marzo 2023, n. 19, di recepimento della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere.

Il nuovo art. 2506.1 del codice civile disciplina la scissione mediante scorporo prevedendo che la stessa consista nell'operazione con cui una società assegna parte del suo patrimonio a una o più società di nuova costituzione e a sé stessa le relative azioni o quote, continuando la propria attività.

Dal momento che la nuova disposizione contempla esclusivamente lo scorporo a favore di beneficiaria di nuova costituzione, la Commissione si è posta la questione dell'ammissibilità e, in caso affermativo, della disciplina di uno scorporo a favore di beneficiaria già esistente.

Nella propria massima, la Commissione conclude che **è legittima la scissione mediante scorporo** – con assegnazione di parte del patrimonio della società scissa a una o più beneficiarie, a fronte dell'assegnazione di partecipazioni di queste ultime alla società scissa stessa – **anche nei confronti di società beneficiarie preesistenti**, precisando con l'occasione che:

- qualora la o le beneficiarie preesistenti non siano possedute interamente dalla società scissa e non ricorra un'altra fattispecie caratterizzata da inesistenza o irrilevanza del rapporto di cambio, non trova applicazione la medesima disciplina dettata per la fattispecie di cui all'art. 2506.1 del codice civile (scissione mediante scorporo a favore di beneficiarie di nuova costituzione), in forza dell'art. 2506-*ter*, comma 3, del codice civile, rendendosi così necessaria la **determinazione del rapporto di cambio secondo l'ordinaria disciplina** degli artt. 2501-*quater*, 2501-*quinquies* e 2501-*sexies* del codice civile;
- la scissione mediante scorporo – a favore di beneficiarie di nuova costituzione o anche preesistenti – non richiede la perizia di stima ai sensi degli artt. 2343 e 2465 del codice civile, a meno che si tratti di una scissione di una società di persone a favore di società di capitali (ai sensi dell'art. 2501-



*sexies*, comma 7, del codice civile) o che si versi in una delle altre situazioni che rendono necessaria tale perizia, *mutatis mutandis*, nelle ipotesi di fusione o di scissione;

- **la scissione mediante scorporo** – a favore di beneficiarie di nuova costituzione o anche preesistenti – **può essere eseguita con assegnazione di qualsiasi componente del patrimonio della società scissa, a prescindere dal fatto che l'oggetto dell'assegnazione sia o non sia qualificabile come ramo d'azienda**, dovendosi intendere che la locuzione finale dell'art. 2506.1, comma 1, del codice civile (là dove prevede che la scissa effettui l'operazione "*continuando la propria attività*") individui quale elemento caratterizzante della fattispecie la circostanza che la società scissa non si estingua per effetto della scissione, bensì continui ad esistere.





# Public Sector

## Principio DNSH: i nuovi orientamenti della Commissione UE e il *Vademecum* IFEL

La Commissione europea ha recentemente aggiornato, con **Comunicazione C/2023/111** dell'11 ottobre 2023, gli orientamenti tecnici sulle modalità di applicazione del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente ("*do no significant harm*" - DNSH), nel contesto del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza ("*Recovery and Resilience Facility*" - RRF).

Il Regolamento (UE) 2020/852 (c.d. 'Tassonomia') individua i criteri ritenuti idonei per valutare l'ecosostenibilità di un'attività economica, anche in relazione ai prodotti finanziari: in tal senso, rispetto alla precedente versione, che viene sostanzialmente ripresa nei contenuti, merita particolare attenzione il riferimento ai prodotti finanziari attuati nell'ambito **del Fondo InvestEU**.

Infatti, in linea con quanto previsto nella Proposta di Regolamento che istituisce la piattaforma che contribuirà allo sviluppo delle tecnologie per le "*transizioni verde e digitale*", la Commissione richiede agli Stati Membri di dimostrare l'assenza di un danno significativo sulla base sia degli orientamenti tecnici relativi alla verifica della sostenibilità, sia delle decisioni prese dalle organizzazioni o dalle altre autorità che si occupano dell'attuazione dello stesso Fondo InvestEU.

Sempre in merito al principio DNSH, nel mese di ottobre è stato pubblicato dalla **Fondazione IFEL** il terzo quaderno operativo del '*Vademecum* DNSH', che fornisce indicazioni operative nell'ambito delle strade, dei trasporti e della mobilità sostenibile. Il volume è composto da specifiche schede tecniche, rispetto alle quali è stato definito il seguente ambito di applicazione:

- (i) **l'acquisto, il noleggio, il leasing di veicoli**: il principio di DNSH viene applicato ai veicoli che trasportano persone e merci e ai veicoli leggeri;
- (ii) **la realizzazione di infrastrutture per la mobilità personale e la ciclogistica**: l'applicazione del DNSH vale per tutti gli interventi di costruzione, ammodernamento e gestione di infrastrutture (es. marciapiedi, piste ciclabili, impianti elettrici);
- (iii) **le infrastrutture per il trasporto ferroviario**: i vincoli DNSH si applicano a tutto ciò che costituisce l'infrastruttura (es. binari, passaggi a livello), agli elementi delle stazioni collegati all'uso ferroviario (es. marciapiedi, zone di accesso) e alle apparecchiature di sicurezza e di protezione;
- (iv) **i collegamenti terrestri, l'illuminazione stradale e il teleraffrescamento**: l'applicazione del DNSH è previsto anche per gli interventi di costruzione, ammodernamento, manutenzione e gestione di strade (es. extraurbane, autostrade, urbane) e per gli impianti di illuminazione pubblica.

## PNRR e verifica del titolare effettivo: le ultime indicazioni della RGS

Con la **circolare n. 27 del 15 settembre 2023**, la Ragioneria Generale dello Stato (RGS) ha integrato le Linee Guida sul controllo e sulla rendicontazione PNRR, allegata alla circolare n. 30/2022, con un'**Appendice tematica** sulle modalità attraverso cui i Soggetti attuatori devono individuare il titolare effettivo nonché comunicare all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) della Banca d'Italia le operazioni sospette di riciclaggio ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 231/2007, anche tramite le funzionalità rese disponibili dal sistema ReGiS.

Il documento si compone di due sezioni, la prima dedicata alla raccolta delle 'titolarità effettive' dei destinatari finali o appaltatori dei fondi PNRR e la seconda avente ad oggetto il richiamo per gli stessi soggetti agli obblighi di comunicazione di operazioni sospette.

Con particolare riferimento alla prima sezione dell'Appendice, viene specificato che la registrazione su ReGiS dei dati comunicati dai destinatari dei fondi o appaltatori circa le proprie titolarità effettive, deve essere effettuata, innanzitutto, durante le fasi di **selezione dei progetti e/o dei Soggetti attuatori** e di **procedura di gara**. L'utente della piattaforma potrà:

- (i) **registrare** il dato sulla titolarità effettiva comunicato dagli Enti pubblici o privati selezionati oppure quello comunicato dagli appaltatori o subappaltatori e quello estratto attraverso l'interrogazione di altri sistemi informativi esterni;
- (ii) **comprovare** lo svolgimento delle previste procedure di raccolta del dato della titolarità effettiva, la verifica del corretto svolgimento di tali procedure (mediante la compilazione e la sottoscrizione di apposite attestazioni presenti su ReGiS) e l'avvenuta raccolta dei dati della titolarità.



Peraltro, in fase di **rendicontazione** delle spese:

- (i) i Soggetti attuatori dovranno attestare di aver provveduto alla raccolta dei dati riferiti alla titolarità effettiva dei destinatari dei fondi o appaltatori, *“in esito allo svolgimento delle procedure previste”* (attraverso la sottoscrizione su ReGiS dell’*“Attestazione delle verifiche sul Rendiconto di Progetto”* e il caricamento delle comunicazioni rese dai destinatari dei fondi/appaltatori e delle ‘visure’ estratte da sistemi informativi esterni);
- (ii) le Amministrazioni centrali dovranno attestare di aver provveduto alla verifica della raccolta dei dati riferiti alla titolarità effettiva dei destinatari dei fondi o appaltatori, *“in esito al positivo svolgimento delle procedure previste da parte dei Soggetti Attuatori”* (attraverso la sottoscrizione su ReGiS dell’*“Attestazione delle verifiche sul Rendiconto di Misura”* e attraverso gli strumenti previsti all’interno dei propri Si.Ge.Co.).

Nell’Appendice viene, inoltre, evidenziato come l’individuazione del titolare effettivo assuma rilevanza anche ai fini della corretta valutazione dei profili soggettivi che ricorrono nelle operazioni individuate come sospette.

## Publicato in Gazzetta il nuovo Decreto sul Fascicolo sanitario elettronico 2.0

Il decreto del Ministro della salute del 7 settembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2023, ha stabilito i contenuti del Fascicolo sanitario elettronico (FSE) 2.0, che vengono specificati negli allegati al citato decreto e riguardano principalmente:

- (i) il dettaglio dei dati e dei documenti del FSE (tra cui il *“Profilo Sanitario Sintetico”*); i soggetti abilitati all’accesso al FSE, nonché le modalità e i profili di autorizzazione; i servizi del FSE e i servizi sanitari *online* per gli assistiti, cui il FSE consente l’accesso (**allegato A**);
- (ii) le misure di sicurezza per la protezione dei dati personali (tra cui l’infrastruttura di sicurezza, il sistema di autenticazione e autorizzazione degli utenti, la registrazione degli accessi etc.), che dovranno essere prese a riferimento nella progettazione, realizzazione e successiva gestione dell’infrastruttura del FSE (**allegato B**);
- (iii) i modelli architetture per le infrastrutture FSE delle Regioni e delle Province autonome, che hanno come obiettivo la gestione sicura e interoperabile del contenuto del FSE e la garanzia dell’accesso agli aventi diritto (**allegato C**).

## In consultazione lo Schema di domanda di partecipazione-tipo di ANAC

Il gruppo di lavoro composto da **Consip, IFEL, Invitalia e Itaca** ha predisposto lo Schema di domanda di partecipazione tipo, che ANAC si era riservata di adottare in occasione dell’approvazione del Bando tipo n. 1/2023, ai sensi dell’art. 222, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023.

Lo Schema di domanda di partecipazione contiene le **dichiarazioni** che i concorrenti devono rendere per la **partecipazione alle gare**, ulteriori rispetto a quelle già previste nel Documento di gara unico europeo (DGUE). Tra le varie tipologie di dichiarazioni, si ricordano, in particolare, quelle:

- dovute in caso di partecipazione in forma associata o in più forme diverse (consorzi, RTI e GEIE) e di avvalimento;
- relative all’adozione di misure *self-cleaning*, tramite l’inserimento nel Fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE) della relazione che illustri le citate misure e il DGUE;
- concernenti la remuneratività dell’offerta economica presentata, gli obblighi previsti dai codici di comportamento della stazione appaltante, l’astensione dall’attuazione di intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e il pagamento del contributo ANAC;
- (soltanto se previste nel disciplinare di gara) recanti l’assunzione di specifici impegni in materia di tutela del lavoro e di parità di genere e generazionale e di impegni ulteriori, tra i quali, l’accettazione dei requisiti particolari per l’esecuzione del contratto previsti nel disciplinare.

## Nuova modulistica per la certificazione delle piattaforme di e-procurement

L'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), d'intesa con ANAC e il Dipartimento per la trasformazione digitale (DTD), con **determinazione n. 218 del 25 settembre 2023** ha approvato lo "*Schema operativo*" che stabilisce le modalità procedurali ed operative con cui si può ottenere la certificazione di conformità dei *software* che compongono le piattaforme di approvvigionamento digitale, in linea con quanto previsto dal Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e dalle Regole Tecniche dettate dalla stessa AgID.

Gli "*steps*" procedurali possono essere così di seguito riassunti:

- (i) **istanza di certificazione**: il soggetto che richiede la certificazione deve inviare un'istanza nella quale chiede il rilascio della certificazione e deve allegare la *checklist* attestante la sussistenza dei requisiti funzionali al ciclo di vita dei contratti (Classe 2) e di quelli per l'interoperabilità (Classe 3);
- (ii) **istruttoria e deliberazione di AgID**: l'istanza viene accolta o rigettata sulla base di un'istruttoria nella quale vengono verificate la completezza della documentazione e la sussistenza dei requisiti attestati.

La certificazione rilasciata da AgID ha valenza massima di un anno. In caso di aggiornamento dei componenti certificati, la certificazione può essere mantenuta solo se le funzioni del componente non sono mutate oppure se le nuove funzioni del componente rientrano tra le aree funzionali (pianificazione della procedura, affidamento, pubblicazione, aggiudicazione/affidamento ed esecuzione del contratto) già oggetto di certificazione, altrimenti il titolare deve avviare un nuovo *iter* con AgID.

Infine, lo Schema operativo disciplina le attività di controllo a campione disposte da AgID, nonché gli obblighi di comunicazione da parte di AgID ad ANAC delle informazioni relative al rilascio, all'aggiornamento o alla revoca delle certificazioni e, infine, i doveri di informazione sussistenti in capo al titolare nei confronti di AgID con riguardo all'identità dei Gestori che lo stesso Titolare ha autorizzato all'uso dei componenti certificati.



# Governance, Regulatory & Compliance

## Nuovi reati 231: dal 10 ottobre 2023 la turbativa d'asta e il trasferimento fraudolento di valori rientrano tra i reati presupposto

In sede di conversione del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105 recante “Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione”, con la legge 9 ottobre 2023, n. 137, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 9 ottobre 2023, è stato ampliato il catalogo dei reati che costituiscono il **presupposto della** responsabilità amministrativa degli enti di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, includendo **tre nuove fattispecie**.

In particolare, sono stati modificati

(a) l'art. 24 del D.Lgs. n. 231/2001 (Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture), con l'introduzione dei reati di

- **turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)**, e
- **turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.)**;

(b) l'art. 25-*octies* del D.Lgs. n. 231/2001 (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio), con l'introduzione del reato di

- **trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.)**.

Con riferimento al delitto di turbata libertà degli incanti, la condotta può consistere, alternativamente, nell'impedire o turbare una gara ovvero nell'allontanare gli offerenti mediante doni o promesse, violenza o minaccia, collusione o altri mezzi fraudolenti. Per collusione si intende un accordo clandestino fra gli operatori economici diretto ad influire sul normale svolgimento delle offerte.

Sul concetto di turbamento, la giurisprudenza ha affermato che è sufficiente che la condotta posta in essere abbia anche soltanto influito sulla regolare procedura della gara, essendo irrilevante che si produca un'effettiva alterazione dei suoi risultati (Cass. pen., Sez. VI, 27 settembre 2013, n. 41365).

Con specifico riferimento alla nozione di gara, la giurisprudenza ha più volte ribadito che la fattispecie incriminatrice prevista dall'art. 353 c.p. può configurarsi ogni qualvolta si svolga, sotto la direzione dell'ufficio pubblico, una gara, la quale, sia pure in modo informale, sia comunque assimilabile alle gare formali dei pubblici incanti e delle licitazioni private. Ciò si verifica in tutti i casi in cui l'esito dell'aggiudicazione di opere, forniture e servizi dipenda dai risultati dei contatti avuti con i soggetti interessati, ciascuno dei quali, consapevole della concorrenza di terzi, avanza la propria offerta, nel tentativo di presentare condizioni più vantaggiose e di ottenere l'aggiudicazione del contratto (Cass. pen., Sez. VI, 2 novembre 2006, n. 36317). Il delitto in esame può configurarsi anche ove si tratti di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da un soggetto legalmente autorizzato, ai sensi dell'art. 353, comma 2, c.p. Deve invece escludersi la configurabilità del reato quando l'individuazione del contraente avviene mediante l'esercizio di attività negoziale posta in essere dalla pubblica amministrazione o da enti pubblici secondo le norme di diritto privato (cfr. Cass. pen., Sez. VI, 13 marzo 2014, n. 32237).

Venendo ora alla seconda fattispecie incriminatrice, preme sottolineare che il reato di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente riguarda la fase precedente a quella di svolgimento della gara, già contemplata dall'ipotesi delittuosa di cui all'art. 353 c.p.: in particolare, il reato di cui all'art. 353-bis c.p. può essere commesso nella fase di indizione della gara, e, in particolar modo, nella fase relativa alla predisposizione del bando, ed ha lo scopo di scoraggiare il comportamento di coloro che tentano di far redigere i c.d. “bandi-fotografia”, ovvero quei bandi di gara che contengono requisiti talmente stringenti da determinare *ex ante* la platea dei potenziali concorrenti.

Da ultimo, con riferimento al reato di trasferimento fraudolento di valori di cui all'art. 512-bis c.p., la condotta punita consiste nell'attribuire fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità, con lo scopo di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di



contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648 (Ricettazione), 648-*bis* (Riciclaggio) e 648-*ter* (Impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita).

Gli enti dovranno valutare l'opportunità di aggiornare il Modello 231 alla luce di queste nuove fattispecie delittuose. In particolare, con riferimento alla turbativa d'asta, occorrerà verificare che sussistano adeguati presidi con riguardo alle funzioni preposte agli acquisti, al processo commerciale e alla gestione delle gare, sia con riferimento alla gestione del processo di partecipazione a gare indette da terzi che con riferimento all'indizione di gare per l'affidamento a terzi di servizi e/o opere. Con riferimento al trasferimento fraudolento di valori, l'analisi andrà condotta con riguardo all'area amministrazione, finanza e controllo, e, in particolare, alle aree che gestiscono i processi di ciclo attivo e passivo, tesoreria e rapporti con gli istituti di credito.

### **Whistleblowing: pubblicata la guida operativa di Confindustria per gli enti privati**

Alla direttiva (UE) 2019/1937 in materia di *whistleblowing* è stata data attuazione con il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, a cui hanno fatto seguito le Linee guida ANAC del 12 luglio scorso.

Alla luce del nuovo quadro normativo, Confindustria ha pubblicato una Guida Operativa per gli enti privati, offrendo alcune spiegazioni utili a orientare le imprese destinatarie della nuova disciplina nelle scelte organizzative in funzione delle proprie dimensioni e attività.

Tenendo conto dell'ampiezza del campo applicativo della normativa e delle tipologie di enti coinvolti, Confindustria ha mirato ad aiutare le imprese nell'istituzione dei canali di segnalazioni nel rispetto dei tempi previsti dal D.Lgs. n. 24/1023 (per le piccole e medie imprese la scadenza è fissata al 17 dicembre 2023), ferma restando la libertà degli enti di adottare, nel rispetto del quadro regolatorio di riferimento, le soluzioni organizzative più adeguate in base alla propria struttura.

Le Linee Guida operative di Confindustria forniscono interpretazioni in merito a situazioni su cui nè il D.Lgs. n. 24/2023 né le Linee Guida ANAC si sono espresse. Tra esse, a titolo esemplificativo, il caso della gestione e delega delle segnalazioni interne nei gruppi con imprese con più di 249 dipendenti. L'art. 4, comma 4, del D.Lgs. n. 24/2023 disciplina unicamente la gestione condivisa per le piccole e medie imprese. Sul punto è pertanto intervenuta la Guida Operativa di Confindustria, proponendo due soluzioni già disciplinate in altri paesi dell'Unione europea, quali Francia, Spagna e Danimarca.

Nel primo caso, la condivisione del canale interno riguarderebbe unicamente la piattaforma informatica da utilizzare, restando in capo alle singole imprese la gestione della segnalazione e del conseguente procedimento. Nel secondo caso, invece, la condivisione si estenderebbe, in quanto ciascuna impresa potrebbe affidare ad un soggetto terzo, individuato nella capogruppo, le attività inerenti alla segnalazione. In tal caso, però, la gestione andrebbe regolata da contratti di *service* che prevedano il supporto della società controllata ed il coinvolgimento dei soggetti interni destinatari della segnalazione.

Altro tema delicato su cui è intervenuta la Guida Operativa di Confindustria è quello relativo al rapporto tra il Modello 231 e la normativa sul *whistleblowing*, in particolare per quanto concerne il ruolo dell'Organismo di Vigilanza.

L'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 24/2023 prevede che la gestione della segnalazione possa essere affidata ad un soggetto interno all'impresa. Le Linee Guida ANAC avevano individuato nell'OdV un profilo adeguato alla gestione della segnalazione, in ragione della sua autonomia e indipendenza dagli organi societari. Sul punto, la Guida Operativa distingue fra imprese dotate o meno di Modello 231. Nel primo caso, ritiene coerente affidare all'OdV la gestione delle segnalazioni interne, poiché si tratta di un soggetto che è già destinatario dei flussi informativi interni all'ente, ivi compresi quelli relativi alle criticità nell'attuazione del Modello organizzativo e alle sue eventuali violazioni. Di conseguenza, in caso di ricezione di una segnalazione e dopo averne completato l'istruttoria, l'OdV è tenuto a informare i vertici dell'ente o gli organi competenti, affinché possano adottare i conseguenti provvedimenti di natura sanzionatoria o disciplinare. Diversamente, qualora l'OdV non sia incaricato della gestione della segnalazione, esso dovrebbe sia essere informato in caso di potenziali violazioni del Modello 231, che ricevere un aggiornamento periodico sull'attività complessiva di gestione delle segnalazioni, anche al di fuori del perimetro del Modello 231, al fine di consentirgli una verifica puntuale del funzionamento del sistema *whistleblowing* e di proporre all'ente eventuali miglioramenti.

Infine, un altro chiarimento fornito dalla Guida Operativa di sicura utilità per le imprese (in particolare per quelle di dimensioni ridotte) riguarda le modalità di segnalazione che gli enti privati devono predisporre, al fine di garantire pluralità di scelta al segnalante. Alla luce delle Linee Guida ANAC, si chiarisce che la scelta della modalità per effettuare la segnalazione, tra scritta o orale, riguarda il segnalante. Per l'impresa, invece, è obbligatorio predisporre sia il canale scritto - analogico e/o informatico - che quello orale, dovendo metterli entrambi a disposizione del segnalante.





L'alternatività riguarda, quindi, solo la forma scritta: l'impresa potrà decidere se utilizzare lo strumento della piattaforma *online* oppure optare per la posta cartacea (in doppia busta chiusa, in quanto le Linee Guida ANAC escludono espressamente che la posta elettronica ordinaria e la PEC siano strumenti adeguati a garantire la riservatezza). In ragione dello sforzo organizzativo ed economico da sostenere per dotarsi di una piattaforma *online*, le imprese di minori dimensioni potrebbero optare per la soluzione della posta cartacea.

La Guida Operativa pubblicata da Confindustria costituisce un tassello fondamentale per l'applicazione della nuova disciplina in materia di *whistleblowing*, consentendo agli enti privati di superare alcune incertezze interpretative nel rispetto delle scadenze fissate dal D.Lgs. n. 24/2023.

## **Antiriciclaggio: in scadenza l'obbligo di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva**

**Con il decreto** che attesta l'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva **del 29 settembre 2023**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 9 ottobre 2023, è stato finalmente **completato l'iter per l'implementazione del Registro dei titolari effettivi**.

Dalla data di pubblicazione del decreto è iniziato a decorrere il **termine perentorio di 60 giorni** per effettuare le comunicazioni dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva, termine che era stato disposto dall'art. 3, comma 6, ultimo periodo del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 55 dell'11 marzo 2022 "*regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust*".

**Entro il prossimo 11 dicembre 2023** dovrà pertanto essere effettuata la **comunicazione al Registro delle imprese delle informazioni e dei dati relativi ai titolari effettivi**, ai fini della conservazione in apposita sezione (Registro dei titolari effettivi di imprese dotate di personalità giuridica private, nonché di *trust* produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali e di istituti giuridici affini al *trust*), ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 di attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione, così come modificato dal D.Lgs. n. 90/2017 e dal D.Lgs. n. 125/2019.

La comunicazione va effettuata all'ufficio del Registro delle Imprese della Camera di commercio territorialmente competente dagli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica oppure dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione di persone giuridiche private, utilizzando il modello TE.

Oltre a contenere i dati dell'ente per il quale viene effettuata, la comunicazione deve riportare i dati del titolare effettivo (nome, cognome, codice fiscale, dati di nascita, cittadinanza, residenza ed indirizzo PEC) e la modalità attraverso la quale è stata individuata la titolarità effettiva, scegliendo tra le seguenti:

- partecipazione proprietaria diretta superiore al 25% del capitale;
- partecipazione proprietaria indiretta superiore al 25% del capitale;
- controllo di maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- controllo di voti sufficienti per influenza dominante in assemblea ordinaria;
- esistenza di vincoli contrattuali per influenza dominante sulla società;
- titolare di poteri di rappresentanza, amministrazione o direzione.

La dichiarazione va effettuata ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. n. 445/2000, con assunzione quindi di responsabilità e consapevolezza in ordine alle sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti e delle dichiarazioni rese.

Al fine di procedere a tale adempimento, è opportuno che l'organo amministrativo dell'ente effettui tutte le verifiche del caso e assuma una delibera in cui individua la titolarità effettiva dell'ente stesso, conferendo a un amministratore i poteri per procedere alla relativa comunicazione.

Nella comunicazione dovranno essere riportati anche i dati personali (nome, cognome, codice fiscale, telefono, indirizzo e-mail o PEC) del soggetto chiamato ad effettuare la comunicazione (amministratore o legale rappresentante dell'ente giuridico).



I dati e le informazioni oggetto di comunicazione dovranno essere confermati annualmente; la comunicazione di conferma del titolare effettivo, per le società di capitali, potrà essere presentata contestualmente all'adempimento del deposito del bilancio.

Le **variazioni successive**, così come eventuali variazioni di dati e informazioni, dovranno invece essere **comunicate entro 30 giorni dal compimento dell'atto** che dà luogo alla variazione.

L'omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo al Registro delle imprese è punita con la sanzione amministrativa da 103 a 1.032 euro, secondo quanto previsto dall'art. 2630 del codice civile. La sanzione si applica in capo a ciascun soggetto obbligato ex art. 5 legge n. 689/1981.

## La nuova direttiva (UE) 2023/2673 sui contratti di servizi finanziari conclusi a distanza

Il 28 novembre 2023 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea la **direttiva (UE) 2023/2673 del 22 novembre 2023** che modifica la direttiva 2011/83/UE per quanto riguarda i contratti di servizi finanziari conclusi a distanza e abroga la direttiva 2002/65/CE.

Le nuove **norme relative ai contratti di servizi finanziari conclusi a distanza** vengono introdotte sotto forma di capo aggiuntivo (Capo III *bis*) alla direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, così da semplificare il quadro legislativo, rendendo applicabili ai servizi finanziari conclusi a distanza anche alcuni articoli della direttiva sui diritti dei consumatori.

In particolare, le norme introdotte dalla direttiva prevedono:

- **obblighi di informazione** concernenti i contratti a distanza per i servizi finanziari ai consumatori, ovvero le informazioni che il professionista deve fornire in tempo utile al consumatore, prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o da una corrispondente offerta, tra cui (i) l'indirizzo geografico dove il professionista è stabilito; (ii) l'autorità di controllo competente qualora l'attività del professionista sia soggetta ad autorizzazione; (iii) il prezzo totale che il consumatore dovrà corrispondere al professionista per il servizio finanziario, compresi tutti i relativi oneri; (iv) le informazioni su eventuali obiettivi ambientali o sociali perseguiti dal servizio finanziario; (v) l'esistenza o la mancanza del diritto di recesso; (vi) la durata minima del contratto; (vii) l'eventuale diritto delle parti di mettere fine al contratto prima della scadenza e le penali eventualmente stabilite dal contratto in tali casi; (viii) la legislazione applicabile al contratto a distanza e/o il foro competente; (ix) la possibilità di avvalersi di un meccanismo extragiudiziale di reclamo e di ricorso cui sia assoggettato il professionista e le relative modalità di accesso;
- **diritto di recesso**, che deve essere libero e senza penali per il consumatore, da esercitare entro un termine di 14 giorni di calendario, fatte salve alcune eccezioni;
- **pagamento del servizio prestato prima del recesso**, ovvero l'importo che il consumatore che esercita il diritto di recesso può essere tenuto a pagare e che non può (i) eccedere un importo proporzionale all'importanza del servizio già prestato in rapporto a tutte le prestazioni previste dal contratto a distanza, ed (ii) essere tale da poter costituire una penale;
- **spiegazioni adeguate**, che devono essere fornite al consumatore per consentirgli di valutare l'adeguatezza dei contratti e dei servizi alle sue esigenze, con la possibilità per il consumatore, qualora il professionista utilizzi strumenti *online*, di chiedere e ottenere l'intervento umano;
- **protezione supplementare relativa alle interfacce online** contro i c.d. *dark pattern* (un'interfaccia utente progettata per indurre gli utenti a compiere azioni non pianificate, come l'acquisto di prodotti che non intendevano acquistare).

Viene comunque previsto che nel caso in cui un altro atto dell'Unione europea che disciplina specifici servizi finanziari contenga disposizioni sulle informazioni precontrattuali o sull'esercizio di diritto di recesso, si applicheranno dette disposizioni, salvo quanto diversamente stabilito nelle stesse.

Gli Stati membri dovranno adottare e pubblicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro e non oltre il 19 dicembre 2025.

**Le nuove disposizioni si applicheranno a partire dal 19 giugno 2026.**



## La nuova direttiva (UE) 2023/2225 sul credito al consumo

La **direttiva (UE) 2023/2225 del 18 ottobre 2023** (c.d. “**CCD II**”), che abroga la direttiva 2008/48/CE (c.d. “*Consumer Credit Directive*”), pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il 30 ottobre 2023, delinea un nuovo quadro normativo relativo ai contratti di **credito ai consumatori**. La Direttiva, che nasce dall’esigenza di colmare le **lacune in materia di protezione dei consumatori** e di **adeguare la normativa ai nuovi prodotti** che si sono affacciati sul mercato grazie all’avanzamento tecnologico, prevede disposizioni specifiche con riguardo alla pubblicità dei contratti di credito e alle informazioni che devono essere messe a disposizione dei consumatori per agevolare il confronto tra le offerte.

Gli Stati membri dovranno adottare entro il 20 novembre 2025 le **disposizioni** necessarie per conformarsi alla direttiva, che dovranno essere **applicate a decorrere dal 20 novembre 2026**.

### Ambito di applicazione

La CCD II ha **esteso l’ambito di applicazione** rispetto alla precedente direttiva 2008/48/CE, applicandosi a tutti i contratti di credito il cui **importo totale non sia superiore a 100.000 euro**, e non più ai soli contratti il cui costo totale del credito sia compreso tra i 200 e i 75.000 euro, e restando escluse alcune casistiche quali, fra le altre, i contratti di locazione o *leasing* che non prevedono un obbligo o un’opzione di acquisto dell’oggetto del contratto e le dilazioni di pagamento (i) nelle quali un fornitore di merci o un prestatore di servizi, senza offerta di credito da parte di un terzo, concede al consumatore tempo per pagare le merci o i servizi e (ii) il cui prezzo di acquisto deve essere pagato senza interessi e altre spese e (iii) il cui pagamento deve essere interamente eseguito entro 50 giorni dalla fornitura di merci o dalla prestazione dei servizi.

In quest’ultimo caso, in particolare, il legislatore fa riferimento alle fattispecie note sotto il nome di “*buy now pay later*” (BNPL), che non venivano prese in considerazione nella precedente direttiva 2008/48/CE ed erano già state oggetto di attenzione da parte della Banca d’Italia. Con BNPL si identificano i contratti che permettono ai consumatori di effettuare acquisti, soprattutto *online*, e rateizzare i pagamenti lungo un arco di tempo predefinito. Posto che, nella maggior parte dei casi, non sono previsti né interessi né spese per i consumatori inerenti al rimborso del credito, tali fattispecie devono ritenersi escluse dall’ambito di applicazione della direttiva se rispettano le condizioni di cui ai punti (i), (ii) e (iii) sopra menzionati. Saranno, al contrario, soggetti alla direttiva, le fattispecie di BNPL in cui la dilazione di pagamento viene concessa da parte di un istituto finanziatore diverso dal fornitore di merci o dal prestatore di servizi.

Si prevede, infine, una **deroga al limite dei 100.000 euro** nel caso di contratti di credito finalizzati alla ristrutturazione di un bene immobile residenziale non garantiti da un’ipoteca o altra garanzia analoga sui beni immobili o altro diritto connesso a tali beni.

Si prevede, inoltre, che gli **Stati membri possano definire ulteriori esclusioni** nel caso di contratti di credito (i) che abbiano un importo totale del credito inferiore a 200 euro; (ii) in cui il credito sia senza interessi e senza spese e (iii) in forza dei quali il credito debba essere rimborsato entro tre mesi e comporti solo spese di entità trascurabile.

### Obblighi informativi

La CCD II definisce ulteriori obblighi con riguardo alle informazioni che devono essere fornite ai consumatori prima della conclusione del contratto, spingendosi a suggerire l’inserimento nella pubblicità relativa ai contratti di credito della frase “*Attenzione! Prendere in prestito denaro costa denaro*” o altra formulazione equivalente per rendere i consumatori consapevoli dei rischi legati ai contratti stessi. Le informazioni che devono essere incluse nella pubblicità, adattate in ogni caso al mezzo tecnico utilizzato, ricomprendono, fra le altre, l’**importo totale del credito**, il **tasso annuo effettivo globale** e la **durata del contratto di credito**.

Le informazioni precontrattuali, che sono fornite mediante il modulo standard allegato alla direttiva (“*Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori*”), devono essere fornite al consumatore in tempo utile prima che quest’ultimo sia vincolato da un contratto o da un’offerta di credito.

### Valutazione del merito creditizio

La CCD II ha, inoltre, rafforzato gli obblighi di **valutazione del merito creditizio** del consumatore che viene effettuata, **nell’interesse del creditore**, al fine di evitare pratiche irresponsabili in materia di concessioni di prestiti e sovraindebitamento.

La valutazione, che viene svolta sulla base di **informazioni pertinenti e accurate**, deve tenere conto, tra le altre cose, del reddito, delle spese, della situazione economica e finanziaria del consumatore. Le informazioni possono essere ottenute da fonti interne ed esterne, specificandosi che **i social network non possono essere** considerati, a questi fini, quali **fonti esterne**.



### Diritto di recesso e rimborso per estinzione anticipata

In caso di conclusione del contratto, che deve essere sempre preceduto da richiesta ed **esplicito consenso**, viene in ogni caso garantito l'**esercizio di diritto di recesso senza motivazione a favore del consumatore** per un periodo di **14 giorni**.

Il legislatore europeo, recependo quanto statuito nella sentenza della Corte di Giustizia dell'11 settembre 2019, causa C-383/18, nota come '**Lexitor**', chiarisce che, in caso di **recesso anticipato**, **il consumatore abbia diritto a una riduzione del costo totale del credito per la restante durata del contratto**, ove con costo totale si intendono tutti i costi che il creditore pone a carico del consumatore, ivi compresi i cc.dd. costi *up front*.

### Divieto alle pratiche di commercializzazione abbinata

La direttiva vieta le **pratiche di commercializzazione abbinata**, ovvero quelle in cui l'offerta del finanziatore comprende anche un prodotto o un servizio che non è disponibile separatamente e che il consumatore non può rifiutare per accedere al credito, mentre **consente quelle di commercializzazione aggregata**, ovvero quelle in cui il contratto di credito può essere concluso anche senza l'acquisto del prodotto o servizio aggiuntivo.

### Polizze assicurative collegate ai contratti di credito

La CCD II, nel prevedere la possibilità per i creditori di richiedere al consumatore la sottoscrizione di una polizza assicurativa collegata al contratto di credito, dispone che **il creditore sia tenuto ad accettare la polizza assicurativa di un fornitore diverso dal suo fornitore preferito** qualora tale polizza fornisca un livello di copertura equivalente. In relazione a ciò, il legislatore prevede, inoltre, che ai fini della stipula di una polizza assicurativa collegata a un contratto di credito, non possano essere utilizzati i dati personali relativi alle diagnosi di **malattie oncologiche** quando siano passati più di 15 anni dalla fine delle cure mediche.

### Misure per contenere i tassi

La CCD II ha, inoltre, introdotto delle misure di **contingentamento dei tassi e dei costi**. In particolare, il legislatore europeo ha previsto che gli Stati membri adottino misure per prevenire gli abusi ed **evitare che ai consumatori siano applicati tassi debitori, tassi annui effettivi globali o costi totali del credito eccessivamente elevati**, anche tramite l'introduzione di divieti o limitazioni alle spese o alle commissioni specifiche applicate ai creditori nei loro territori.

### Educazione finanziaria

La direttiva, nell'ottica di implementare l'adozione di misure finalizzate a rafforzare l'educazione finanziaria, stabilisce che gli Stati membri debbano promuovere l'educazione dei consumatori in merito a un indebitamento e a una gestione di debito responsabile, in particolare con riguardo ai consumatori che sottoscrivono un contratto di credito al consumo per la prima volta.



# Privacy

## Le novità dal Global Privacy Assembly 2023: la risoluzione sull'uso dell'intelligenza artificiale nel contesto lavorativo

Il 20 ottobre 2023, ad Hamilton, Bermuda, si è conclusa la 45<sup>a</sup> Global Privacy Assembly, una conferenza di rilevanza internazionale che ha come obiettivo di rappresentare un punto d'incontro per oltre 130 autorità di supervisione in materia privacy provenienti da tutto il mondo.

Nel corso dell'evento, il Garante per la protezione dei dati personali italiano ha collaborato attivamente con le Autorità tedesche e britanniche per redigere una risoluzione relativa all'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale nel contesto lavorativo, con particolare attenzione alla fase di ricerca e selezione dei candidati.

La risoluzione condivisa fra le tre autorità europee evidenzia come l'adozione di tecnologie di IA nel contesto lavorativo comporti in linea generale un alto rischio per gli interessati (i lavoratori o i candidati). Viene infatti messo in luce come l'implementazione di soluzioni basate sull'IA, se effettuata in modo non trasparente, erroneo, inappropriato o su presupposti non legittimi, può mettere a serio rischio i diritti fondamentali e le libertà dei lavoratori, tra cui il diritto alla protezione dei dati personali, la dignità umana e il diritto all'uguaglianza.

Fra i principali rischi derivanti dall'uso dell'IA presi in considerazione dalla risoluzione si annoverano, in particolare:

- l'utilizzo di modelli decisori discriminatori basati su *bias* dell'algoritmo,
- la violazione dei principi di necessità e di proporzionalità,
- la difficoltà di esercizio dei propri diritti da parte dei lavoratori,
- il trattamento di categorie particolari di dati senza il rispetto dei requisiti stabiliti dalla normativa sulla protezione dei dati personali.

Il documento, inoltre, ribadisce il diritto degli interessati a non essere soggetti a decisioni basate esclusivamente su mezzi automatizzati e richiama l'attenzione sul rischio che certi sistemi algoritmici possano avere impatti discriminatori.

In conseguenza dei rischi sopra evidenziati, il documento sottolinea che qualunque trattamento di dati personali basato sulle tecnologie di intelligenza artificiale debba necessariamente essere effettuato seguendo un approccio che metta al centro la persona. Un tale approccio, in particolare, non può prescindere dalla valorizzazione del principio di trasparenza, rendendo edotto l'interessato delle logiche decisionali sottese agli algoritmi di IA adottati.

La risoluzione rappresenta una significativa presa di coscienza dei rischi e delle problematiche derivanti dall'applicazione dell'intelligenza artificiale nel contesto lavorativo. Tuttavia, ciò non vuol dire che sia necessario rinunciare alle opportunità che tali nuove tecnologie offrono nel settore dell'amministrazione e gestione delle risorse umane, ma solo che la loro implementazione non potrà prescindere da una corretta comprensione e gestione dei rischi connessi.

A tal fine, ancor più di prima, sarà necessaria un'attenta adozione degli strumenti di *accountability* e della gestione del rischio offerti dal GDPR. In primo luogo, nell'introduzione dei nuovi sistemi basati sull'IA sarà fondamentale una considerazione degli aspetti privacy sin dalla progettazione secondo una logica di "*privacy by design & by default*", nonché tenere traccia dei nuovi trattamenti così concepiti nel registro delle attività di trattamento del titolare. In secondo luogo, considerando l'alto rischio che l'implementazione di tali tecnologie di nuova generazione nell'ambito lavorativo comporta, sarà senza dubbio necessario procedere con un *Data Protection Impact Assessment* prima di iniziare i relativi trattamenti, anche in considerazione dei requisiti definiti dall'Autorità europea per la protezione dei dati personali (European Data Protection Board o EDPB). Sarà infine necessario che il Titolare adotti processi che garantiscano un'accurata selezione dei fornitori di tali servizi al fine di accertare la sicurezza dell'infrastruttura informatica e l'adeguatezza dei servizi alla normativa in vigore, nonché prevedere un sistema di audit periodici per garantire il mantenimento di tali standard per tutta la durata del rapporto di fornitura.



# Intellectual Property

## La generazione automatica di immagini da parte di sistemi di intelligenza artificiale e i temi legali

Una recente decisione emessa dall'*US Patent and Trademark Office* (USPTO) si è pronunciata in merito alla regolamentazione dei diritti d'autore aventi ad oggetto immagini create da un sistema di intelligenza artificiale ("IA")<sup>1</sup>. Nel caso specifico, lo USPTO ha rifiutato la domanda di registrazione di un fumetto composto da immagini generate dall'IA, stabilendo che, essendo state create dall'IA attraverso un processo meccanico, e non da un essere umano, queste non soddisfacevano i requisiti per accedere alla protezione del diritto d'autore ai sensi del diritto americano. Ad esito di tale decisione, l'Ufficio statunitense ha annullato il certificato di registrazione originale del fumetto e ne ha invece emesso uno diverso, che copre solo i materiali effettivamente creati dall'autore. Emerge dunque come la normativa statunitense non vieti agli strumenti tecnologici di per sé di partecipare al processo creativo, ma tenga in considerazione la misura dell'apporto umano, che risulta dunque fondamentale per determinare la registrabilità dell'opera. In tale processo, autore di un'opera protetta da *copyright* è colui "che ha effettivamente creato l'immagine", colui che agisce come "la mente inventiva o principale"<sup>2</sup>. Al contrario, l'autore del fumetto nel caso specifico non ha un controllo reale sull'immagine generata o su qualsiasi immagine finale.

Su altro versante, in una recente decisione della Corte di Cassazione nella quale il giudice si è espresso a favore del riconoscimento della tutela del diritto d'autore, l'Italia ha adottato un diverso approccio. La Suprema Corte ha infatti stabilito che l'utilizzo di un software all'interno di una creazione non esclude automaticamente l'elaborazione di un'opera intellettuale tutelabile ai sensi della legge sul diritto d'autore. Tuttavia, in tal caso è necessario un passaggio ulteriore, in quanto occorre condurre un'analisi di merito sul gradiente di creatività dell'opera, valutando in maniera più rigorosa se nel caso di specie si possa identificare un qualsiasi contributo creativo umano al processo sviluppato dall'IA<sup>3</sup>.

In particolare, la decisione in commento aveva ad oggetto la tutela del diritto d'autore su una scenografia denominata "*The scent of the night*", utilizzata durante il Festival di Sanremo. Tale scenografia era stata creata attraverso un programma software in grado di elaborare colori, dettagli e forme sulla base di algoritmi prefissati che riproducevano immagini su diverse scale all'interno di un processo guidato dall'autore, ove tale processo si limitava alla programmazione dell'algoritmo e all'approvazione dei risultati generati dal software. Questo caso ha riformato la precedente giurisprudenza italiana, partendo innanzitutto dal presupposto che il concetto giuridico di creatività non debba essere confuso con quelli – diversi – di originalità e novità, in quanto la soglia di creatività può essere soddisfatta anche nel caso di un'opera che includa l'espressione dell'individualità dell'autore, anche se in minima misura.

Infatti, mentre il concetto di originalità è un concetto di novità obiettiva rispetto ad opere precedenti, il requisito della creatività ex art. 1 della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Legge sul diritto d'autore - LdA) riguarda non già l'idea alla base della creazione, quanto invece la forma della sua espressione, ovvero la personale visione e sviluppo dell'idea – in forma originale – dell'autore, tale che ne rifletta la propria personalità. Pertanto, il concetto giuridico di creatività non coincide con quello di creazione, originalità o novità assoluta, ma può, al contrario, ritenersi sussistente anche se l'opera consiste in idee e nozioni semplici ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia. Di conseguenza, un'opera dell'ingegno può ricevere protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo suscettibile di manifestazione nel mondo esterno. Il giudice di legittimità ha dunque asseverato la precedente decisione della Corte d'Appello di Genova, la quale già stabiliva che l'oggetto principale della scenografia (in questo caso, un fiore) non consisteva nella mera riproduzione di un'immagine, ma incorporava una rielaborazione dell'opera in cui si esprimeva la personalità dell'artista, consentendo così di estendere la tutela prevista dal diritto d'autore.

Pertanto, in un contesto ancora così frammentato e in evoluzione, l'approccio alla cosiddetta *generative AI* che si sta sviluppando in Europa e in Italia in materia di diritto d'autore, appare sufficientemente flessibile per affrontare le attuali sfide derivanti dalla creazione assistita dall'IA, permettendo così ai creatori di opere assistite dall'IA di giovare in molti casi della tutela garantita dal diritto d'autore, che sarà probabilmente invocata nel caso in cui l'utilizzatore dell'IA fornisca prove che dimostrino che il programma rappresenta uno strumento, o un momento, all'interno di un processo creativo complessivamente più articolato.

<sup>1</sup> USPTO, 21 febbraio 2023, ID 1-5GB561K, disponibile [qui](#).

<sup>2</sup> *Burrow-Giles Lithographic Co. v. Sarony*, 111 U.S. 53, 61 (1884), disponibile [qui](#).

<sup>3</sup> Cassazione civile, sez. I, 16 gennaio 2023, n. 1107, in *De Jure online*.



Diversamente, i prodotti che non soddisfano tali requisiti potrebbero altresì beneficiare di tutela ai sensi della normativa sulla concorrenza sleale, sui segreti industriali, sulla protezione *sui generis* delle banche dati e altre ancora, a seconda delle specifiche circostanze del caso concreto.

Quella che viene invece certamente esclusa – quantomeno allo stato degli atti – è la possibilità di riconoscere direttamente i sistemi di IA quali autori di un'opera dell'ingegno. I concetti di 'ingegno', 'carattere creativo' e 'lavoro intellettuale' di cui alla LdA riflettono caratteristiche ancora intrinsecamente umane che ad oggi difficilmente potrebbero essere riferite ad un programma.

Questione centrale è dunque capire se l'output sviluppato con il contributo dell'IA sia il risultato di scelte creative umane "espresse" nell'output stesso. Nello specifico, si possono distinguere tre diverse fasi del processo creativo: la prima fase è quella di ideazione, che implica la progettazione e la specificazione dell'opera, nella quale il ruolo degli autori umani è spesso essenziale; la seconda fase è quella di esecuzione o la produzione di versioni in bozza, in cui sono i sistemi di IA a svolgere un ruolo dominante; e infine la fase di redazione che implica la selezione, l'*editing*, il perfezionamento e la finalizzazione dell'opera, fase spesso guidata da esseri umani. Supponendo che le scelte creative siano espresse nell'output finale, anche se assistito dall'IA, tale output si qualificherà come un'opera protetta dal diritto d'autore a seconda degli elementi fattuali caratteristici del caso concreto. Se invece un sistema di IA è programmato per eseguire automaticamente un contenuto senza il contributo dell'uomo, non pare ad oggi esso possa aspirare ad ottenere un riconoscimento quale 'opera d'autore'.

Alla luce di quanto sopra, prima di utilizzare o sfruttare commercialmente immagini generate da IA, chi si serve dei relativi algoritmi dovrebbe: (i) considerare se e come tali immagini siano tutelate o tutelabili ai sensi della disciplina sui diritti d'autore, (ii) sviluppare strategie su come reagire e prevenire violazioni e (iii) verificare i diritti di utilizzo delle immagini a cui fa ricorso, sia a livello internazionale che in conformità alle leggi locali. Un ulteriore aspetto da tenere in considerazione consiste nell'assicurarsi che la licenza che consente l'uso dello strumento di IA regoli correttamente l'attribuzione del diritto d'autore, in quanto ciò può avere un impatto sulla titolarità delle immagini generate e anche sulla natura dei diritti concessi a terzi. In generale, infatti, quando le immagini generate da IA vengono utilizzate nell'ambito di progetti che coinvolgono o sono commissionati da terzi, il contratto con questi ultimi deve tenere conto del regime giuridico delle immagini di IA e delle questioni sopra descritte.



# Labour

## Chiarimenti in merito alla disciplina dei rapporti di lavoro a termine sulla scorta della circolare n. 9/2023 del Ministero del lavoro

Con la **circolare n. 9 del 9 ottobre 2023**, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha chiarito i dettagli relativi alle modifiche introdotte dal decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 (c.d. 'Decreto Lavoro') in relazione ai contratti a tempo determinato. La circolare fornisce, infatti, le prime indicazioni operative al riguardo che, tra le altre cose, includono i seguenti aspetti principali.

### Limite massimo di durata

La circolare ribadisce che il Decreto Lavoro **ha lasciato inalterato il limite massimo** di durata dei contratti a tempo determinato tra il datore di lavoro e il lavoratore che **resta pari a 24 mesi**. Non ci sono, inoltre, cambiamenti nel numero massimo di proroghe ammesse, né nel regime del c.d. "stop and go".

### Specifiche condizioni (c.d. causali)

Il Decreto Lavoro, invece, ha modificato le condizioni (c.d. causali) che legittimano l'apposizione del termine al contratto di lavoro. Nello specifico, il ricorso ai contratti di lavoro a termine – per i periodi superiori ai 12 mesi, ma in ogni caso non eccedenti la durata massima di 24 mesi – potrà essere effettuato per:

- (i) particolari esigenze previste dai CCNL sottoscritti dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, oppure dalle rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria; in tal senso, la circolare ha precisato che **sono utilizzabili le causali introdotte da qualsiasi livello della contrattazione collettiva che individuino concrete condizioni, purché non si limitino ad un mero rinvio alle fattispecie legali di cui alla previgente disciplina;**
- (ii) particolari esigenze di ambito tecnico, organizzativo e produttivo individuate dalle parti in contratti collettivi aziendali, comunque, entro e non oltre il 30 aprile 2024; la circolare ha voluto chiarire che "*[tale] data è da intendersi come riferita alla stipula del contratto di lavoro, la cui durata, pertanto, potrà anche andare oltre il 30 aprile 2024*";
- (iii) esigenze dovute alla necessaria sostituzione di altri lavoratori; anche in tale caso, la circolare ha chiarito che **occorrerà precisare le ragioni concrete ed effettive della sostituzione.**

### Proroghe e rinnovi

Nel primo anno di validità di un contratto a tempo determinato, **le proroghe e i rinnovi possono avvenire senza la necessità di specificare alcuna condizione particolare**. È importante notare che, per il calcolo del limite massimo di 12 mesi, vengono presi in considerazione **solo i contratti stipulati a partire dal 5 maggio 2023**. Eventuali contratti a termine precedentemente stipulati tra le stesse parti prima di questa data non contribuiscono al conteggio dei primi 12 mesi, durante i quali è consentito il ricorso ai contratti a tempo determinato senza restrizioni.

La circolare ha chiarito al riguardo che a partire dal 5 maggio 2023, i datori di lavoro **possono prorogare o rinnovare i contratti a tempo determinato per ulteriori 12 mesi** senza la necessità di indicare le causali, indipendentemente dai contratti precedentemente intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e il medesimo lavoratore, a condizione che rispettino la durata massima dei contratti a tempo determinato stabilita dalla legge o dalla contrattazione collettiva (e che non è stata modificata dal Decreto Lavoro). Questa disposizione si applica sia ai rinnovi dei contratti precedenti che alle proroghe dei contratti attualmente in corso.

### Somministrazione del lavoro

Per quanto riguarda la somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, si è stabilito **che i lavoratori somministrati assunti tramite contratti di apprendistato non saranno inclusi nel calcolo del limite del 20%**.

Sono state escluse, inoltre, le limitazioni quantitative per la somministrazione a tempo indeterminato di alcune categorie di lavoratori, specificamente individuate. Queste categorie comprendono i soggetti disoccupati che hanno ricevuto trattamenti di disoccupazione non agricola o ammortizzatori sociali per almeno sei mesi, i lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati secondo i criteri definiti nell'art. 2 del Regolamento (UE) 651/2014, così come indicati dal D.M. del 17 ottobre 2017. Questo decreto definisce i **lavoratori svantaggiati** come coloro che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni alternative:

- (i) siano disoccupati e non abbiano un lavoro regolare da almeno 6 mesi;



- (ii) abbiano un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;
- (iii) non possiedano un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) ovvero abbiano completato la formazione a tempo pieno da non più di 2 anni senza aver ottenuto un lavoro regolare;
- (iv) abbiano più di 50 anni di età;
- (v) siano adulti che vivono da soli con persone a carico;
- (vi) lavorino in settori caratterizzati da una disparità di genere che supera almeno del 25% la disparità media di genere in tutti i settori economici, se il lavoratore è appartenente a un genere sottorappresentato;
- (vii) facciano parte di una minoranza etnica di uno Stato membro dell'Unione europea e necessitino di migliorare le loro competenze linguistiche e professionali ovvero la loro esperienza lavorativa per accrescere le loro prospettive di accesso a un lavoro stabile.

Nel gruppo di lavoratori **molto svantaggiati** rientrano, invece, coloro che sono privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, così come coloro che, senza un lavoro regolare da almeno 12 mesi, appartengono a una delle categorie menzionate nelle lettere da (ii) a (vii) precedentemente citate.

## L'adeguatezza e la proporzionalità della retribuzione: legge e CCNL a confronto

Il Tribunale di Bari, con sentenza del 13 ottobre 2023, n. 2720, ha riconosciuto sussistente un contrasto tra l'art. 36 della Costituzione e la previsione della contrattazione individuale che attribuiva al lavoratore una retribuzione che, per quanto conforme ai minimi retributivi del CCNL applicato al ricorrente (Vigilanza Privata Sezione Servizi Fiduciari), non risultava adeguata a quella prevista per mansioni analoghe da altri contratti collettivi nazionali di lavoro.

Nel caso di specie, il dipendente contestava l'inadeguatezza della retribuzione percepita – pari a 930 euro lordi mensili – ai sensi degli artt. 23 e 24 del CCNL applicato, considerata dallo stesso non proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto nonché insufficiente ad assicurargli un'esistenza libera e dignitosa.

Il Tribunale, attraverso un raffronto tra la retribuzione percepita dal dipendente e quella indicata nelle tabelle retributive di altri CCNL, constatava come la retribuzione minima prevista dal CCNL applicato al rapporto di lavoro risultasse inferiore rispetto a quella prevista da altri contratti collettivi. Il CCNL Terziario-Confcommercio, tra gli altri, prevede infatti, per lo stesso livello di inquadramento del ricorrente, una retribuzione pari a euro 1.405,87 lordi mensili. Tale differenza, seppur minore, si rileva anche nel CCNL Multiservizi, che prevede una retribuzione lorda mensile pari a euro 1.183,50.

Inoltre, il Tribunale, al fine di valutare la sufficienza e la proporzionalità della retribuzione percepita dal ricorrente, ha fatto ricorso ad altri criteri ovvero, tra gli altri, il c.d. tasso soglia di povertà assoluta Istat descritto, nella predetta sentenza, come *“il valore monetario, a prezzi correnti, del paniere di beni e servizi considerati essenziali per ciascuna famiglia, definita in base all'età dei componenti, alla ripartizione geografica e alla tipologia del comune di residenza”*. Un nucleo familiare sarà dunque considerato come assolutamente povero se *“sostiene una spesa mensile per consumi pari o inferiore a tale valore monetario”*.

Tra gli altri indici di valutazione, merita menzione anche il valore retributivo che consente di individuare la congruità di un'offerta di lavoro, il cui eventuale rifiuto da parte del titolare del reddito di cittadinanza fa scaturire il mancato percepimento di quest'ultimo.

Il Tribunale, tenuto conto della comparazione con i diversi contratti collettivi nazionali di lavoro, del principio sancito nell'art. 36 Cost., degli indicatori Istat di c.d. povertà assoluta nonché degli altri indici retributivi, riteneva che la retribuzione percepita dal ricorrente durante lo svolgimento del rapporto di lavoro violasse il precetto dell'art. 36 Cost., in virtù del quale *“il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa”*.

Invero, il concetto di sufficienza e proporzionalità cui fa riferimento l'art. 36 Cost., secondo il Tribunale, non deve avere nulla a che fare con la volontà delle parti manifestata nella contrattazione collettiva, inidonea ad escludere di per sé il sindacato giurisdizionale di conformità alla predetta norma costituzionale: l'art. 36 Cost. rappresenta dunque un principio cardine che deve ispirare, non solo le scelte del legislatore, ma anche gli accordi delle parti sociali in sede di contrattazione collettiva.

# ESG

## **Fit for 55: le nuove direttive sulla promozione dell'energia rinnovabile e sull'efficienza energetica**

Rientrano nel contesto del *Green Deal* europeo e del pacchetto di misure proposte dalla Commissione il 21 luglio 2021 per ridurre le emissioni nette di gas serra di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990 (c.d. pacchetto "Pronti per il 55"), le due direttive adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio e, segnatamente:

- **direttiva (UE) 2023/1791 del 13 settembre 2023**, sull'efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955, pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il 20 settembre 2023;
- **direttiva (UE) 2023/2413 del 18 ottobre 2023** (c.d. "RED III") che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2918/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il 31 ottobre 2023.

La **nuova direttiva sull'efficienza energetica stabilisce un quadro comune di misure** per promuovere l'efficienza energetica nell'Unione europea al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di efficienza energetica e consentire ulteriori miglioramenti dell'efficienza energetica.

Il quadro comune di misure ha lo scopo di contribuire all'attuazione del regolamento (UE) 2021/1119 (che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica) e alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Unione riducendone la dipendenza dalle importazioni di energia, compresi i combustibili fossili.

La direttiva contribuisce all'**attuazione del principio che pone l'efficienza energetica al primo posto**.

Vengono definiti obiettivi di efficienza energetica che devono essere garantiti collettivamente dagli Stati membri e che prevedono una **riduzione del consumo di energia pari almeno all'11,7% nel 2030** rispetto alle proiezioni dello scenario di riferimento UE 2020, così che il consumo di energia finale dell'Unione non superi 763 Mtep. Gli Stati membri dovranno adoperarsi al meglio per contribuire collettivamente all'obiettivo indicativo dell'Unione relativo al consumo di energia primaria pari a un volume non superiore a 992,5 Mtep nel 2020.

È previsto che ciascuno Stato membro stabilisca il proprio contributo nazionale indicativo di efficienza energetica, basato sul consumo di energia finale al fine di consentire collettivamente l'obiettivo vincolante dell'Unione.

I requisiti previsti dalla direttiva sono requisiti minimi che non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere o introdurre misure più rigorose.

La **nuova direttiva sulla promozione dell'energia da fonti rinnovabili** fissa al 42,5% la quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia dell'Unione nel 2030, prevedendo l'impegno collettivo degli Stati membri di aumentare tale quota portandola al 45% nel 2030.

Viene prevista la designazione di zone di accelerazione per le energie rinnovabili, con procedure di rilascio delle autorizzazioni che non potranno durare più di 12 mesi e, più in generale, una accelerazione al fine di ridurre la durata delle procedure di rilascio delle autorizzazioni.

La direttiva fissa, inoltre, un obiettivo indicativo per le tecnologie innovative pari ad almeno il 5% della capacità di energia rinnovabile di nuova installazione, nonché un quadro vincolante per i progetti energetici transfrontalieri.

Gli Stati membri avranno termine per recepire la direttiva entro il 21 maggio 2025.



## Hanno contribuito a questo numero:

Emanuela Bollati

Diletta Cavicchi

Laura Cinicola

Alessandro Colella

Lorenzo Curvo

Piergiuseppe Faienza

Manfredi Ferrari Liccardi Medici

Giorgio Forti

Silvano Geusa

Vittoria Ghisoni

Maria Paola Ingletto

Lorenzo Labruna

Marina Lanfranconi

Federico Maria Morri

Veronica Nobili

Chiara Peja

Ludovica Puccioni

Baldassare Puccio

Elena Smaniotto

Giacomo Vacca

Marco Valdes





**Studio Associato**  
**Consulenza legale e tributaria**

**Contatti**

[it-fmLegalNewsletter@kpmg.it](mailto:it-fmLegalNewsletter@kpmg.it)

**Sedi**

**Milano**

Via Vittor Pisani 31, 20124  
Tel. 02 676441

**Ancona**

Via 1° maggio 150/a, 60131  
Tel. 071 2916378

**Bologna**

Via Innocenzo Malvasia 6, 40131  
Tel. 051 4392711

**Firenze**

Viale Niccolò Machiavelli 29, 50125  
Tel. 055 261961

**Genova**

P.zza della Vittoria 15/12, 16121  
Tel. 010 5702225

**Napoli**

Via F. Caracciolo 17, 80122  
Tel. 081 662617

**Padova**

Piazza Salvemini 2, 35131  
Tel. 049 8239611

**Perugia**

Via Campo di Marte 19, 06124  
Tel. 075 5734518

**Pescara**

P.zza Duca D'Aosta 31, 65121  
Tel. 085 4210479

**Roma**

Via Curtatone 3, 00185  
Tel. 06 809631

**Torino**

C.so Vittorio Emanuele II 48, 10123  
Tel. 011 883166

**Verona**

Via Leone Pancaldo 68, 37138  
Tel. 045 8114111



[kpmg.com/it/socialmedia](https://kpmg.com/it/socialmedia)

Tutte le informazioni qui fornite sono di carattere generale e non intendono prendere in considerazione fatti riguardanti persone o entità particolari. Nonostante tutti i nostri sforzi, non siamo in grado di garantire che le informazioni qui fornite siano precise ed accurate al momento in cui vengono ricevute o che continueranno ad esserlo anche in futuro. Non è consigliabile agire sulla base delle informazioni qui fornite senza prima aver ottenuto un parere professionale ed aver accuratamente controllato tutti i fatti relativi ad una particolare situazione.

© 2023 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Limited, società di diritto inglese. Tutti i diritti riservati.

Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi utilizzati su licenza dalle entità indipendenti dell'organizzazione globale